



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**SEZIONE XI CIVILE**

\*\*\*\*\*

Il giorno 3.10.2023 innanzi al Giudice dott.ssa Elvira Bracciale risulta chiamata la causa civile iscritta al n. R.G.

Sono presenti per

l'avv.to Alberto Costantini il quale discute la causa come da note conclusive autorizzate evidenziando che quanto alla domanda principale il diritto vantato in giudizio trova fondamento in una fonte quantomeno pari ordinata alla legge fallimentare ed al principio della par condicio creditorum che viene pacificamente derogato dalla giurisprudenza quando si tratta di tutelare i diritti socialmente rilevanti come quello per cui è causa, quanto alla domanda subordinata richiama la sentenza n 5944/2021 Tribunale Roma e rimarco quanto sottolineato nell'ultimo capoverso di pag 14 delle note conclusive, insite nell'accoglimento della domanda con il favore delle spese

Il Giudice

Visto l'art. 281 sexies cpc provvede come da separata sentenza dando lettura del dispositivo in udienza

Il Giudice

Dr.ssa Elvira Bracciale

**Repubblica Italiana**

**In nome del Popolo Italiano**

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**

**SEZIONE XVI CIVILE**

Il Giudice Unico G.O.T. dott.ssa Elvira Bracciale, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile di primo grado iscritta con il n. \_\_\_\_\_ nel Ruolo Generale degli affari civili  
contenziosi dell'anno 2021

**TRA**

\_\_\_\_\_ in  
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Alberto Costantini  
(C.F. CSTLRT64D24M082I),

**ATTRICE**

**E**

\_\_\_\_\_ P.A. (C.F. \_\_\_\_\_)  
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede  
legale in \_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

**CONVENUTA**

Oggetto: pagamento somme

**SVOLGIMENTO E MOTIVI**

In via preliminare, va segnalato che, per effetto della modifica dell'art. 132 co. 2 n. 4) c.p.c. operata dall'art. 45 co. 17 della legge 18/6/2009 n. 69, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

\_\_\_\_\_ ha convenuto in lite la \_\_\_\_\_ per sentir accogliere le seguenti  
conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, condannare il \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ S.r.l. della somma di € 5.446,57 oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, per le ragioni e la causale di cui al § 2 della parte in diritto del presente atto di citazione, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.

In subordine: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, condannare il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla \_\_\_\_\_ S.r.l. per le ragioni e la causale di cui al § 3 della parte in diritto del presente atto di citazione in misura pari ad € 5.446,57, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia

Si è costituita la \_\_\_\_\_ contestando le avverse pretese e deducendo la nullità del contratto di subappalto del 13 novembre 2013 per difetto di autorizzazione del committente; la non applicabilità al contratto del 13 novembre 2013 della disciplina del subappalto; l’inconfigurabilità, nella prospettiva dell’art. 13 dello statuto delle imprese, del pagamento diretto dei subappaltatori come obbligo del committente; l’estraneità del committente ai rapporti contrattuali - e alle connesse obbligazioni - intercorsi tra l’appaltatore e i suoi subappaltatori o subfornitori che dir si vogliono; l’insussistenza di qualsivoglia obbligazione di pagamento da parte del committente nei confronti di \_\_\_\_\_.

La causa è stata istruita con produzione documentale.

Nel merito va precisato come nel presente procedimento a cognizione piena invece secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale cristallizzato con la pronuncia della Cassazione e Sezioni Unite (cass. civ, sez. un 13533/2001) in materia di inadempimento delle obbligazioni e relativo onere probatorio, il creditore che agisce deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova dell’eventuale fatto estintivo dell’altrui pretesa.

Dalla documentazione in atti emerge che la presente controversia si colloca nell’ambito della convenzione quadro denominata “Facility Management 3” del 14 dicembre 2012, con cui Consip S.p.A. aveva assegnato a \_\_\_\_\_ S.p.A. i servizi di “facility management” (ossia di manutenzione globale) degli immobili in uso a qualsiasi titolo a Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., alla quale \_\_\_\_\_ PA aveva aderito in data 29 ottobre 2013 (cfr. doc. 1 fascicolo parte convenuta). In tale contesto \_\_\_\_\_ S.p.A.

mediante il contratto n. \_\_\_\_\_ del 13 novembre 2013 e successivi contratti n. \_\_\_\_\_ del 12 dicembre 2017 e n. \_\_\_\_\_ del 20 febbraio 2018 subappaltò a S.r.l. il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori presenti all'interno degli uffici di \_\_\_\_\_ siti in Roma Viale \_\_\_\_\_, a partire dal 30 dicembre 2013 fino al 28 febbraio 2018

Durante il periodo indicato \_\_\_\_\_ svolse regolarmente le prestazioni a suo carico, emettendo di conseguenza numerose fatture, alcune delle quali non pagate da \_\_\_\_\_ (cfr. doc.2 fascicolo di parte attrice). In data 12 febbraio 2020 prot. n. 97 \_\_\_\_\_ si vide quindi costretta ad intimare a \_\_\_\_\_ il pagamento dell'importo di € 5.446,57, oltre interessi (cfr. doc.3 fascicolo di parte attrice)

Va in primo luogo affermato che il contratto intercorso tra la attrice e la \_\_\_\_\_ è qualificabile come di sub appalto: infatti, il contratto "principale" tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ aveva ad oggetto, tra gli altri, il servizio di manutenzioni degli impianti elevatori. Tale attività corrisponde esattamente all'oggetto del contratto intercorso tra la seconda e \_\_\_\_\_. Del resto si definisce subappalto, secondo la dottrina più accreditata, quel contratto che risponde allo schema del contratto derivato, perché si innesta su un precedente contratto d'appalto già perfezionato – cosiddetto contratto-base o contratto principale - ed in corso di esecuzione, del quale riproduce lo stesso tipo di operazione economica attraverso il ribaltamento della posizione di una delle parti nei confronti di un terzo.

Risulta poi per tabulas che con nota del 29 novembre 2013 \_\_\_\_\_ informò esplicitamente \_\_\_\_\_ che avrebbe subappaltato i servizi di manutenzione degli ascensori a \_\_\_\_\_ e, con verbale di consegna del 18 novembre 2013, firmato e timbrato, a pag. 10, da \_\_\_\_\_, quest'ultimo ebbe piena contezza e, soprattutto, ratificò ed accettò che \_\_\_\_\_ avrebbe assunto come subappaltatore il servizio di manutenzione degli ascensori per € 20.983,67, oltre IVA.

Deve ritenersi pertanto che nel caso di specie siano stati rispettati i contenuti di cui all'art. 118, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006, in forza del quale "*La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.*" Tanto induce a ritenere che il Legislatore non richiede forme rituali e sacramentali per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, che può risultare anche per fatti o comportamenti concludenti (così Cass. civ., Sez. II, sentenza 4 maggio 1982, n. 2757).

Alcune nullità del contratto di sub appalto può pertanto ritenersi addebitabile al contratto di sub appalto in esame, da ritenersi valido e legittimo.

In tale prospettiva, non vi può essere dubbio che il combinato disposto degli articoli 118, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 e 13, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, comporta a carico di \_\_\_\_\_ l'obbligo di pagare direttamente a \_\_\_\_\_ la quota parte del corrispettivo contrattuale imputabile alle prestazioni da quest'ultimo subappaltate a terzi; tanto più laddove non vi avesse provveduto \_\_\_\_\_ .

Del resto il pagamento diretto del subappaltatore era già previsto in via eventuale dall'art. 118, comma 3, nella sua versione originaria ("Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere") e che l'entrata in vigore dell'art. 13 dello Statuto delle imprese (a termini del quale, lo si ricorda "...al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, provvedono a: a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento (omissis)") aveva trasformato quella che in origine era una facoltà delle stazioni appaltanti in un vero e proprio obbligo, nel caso in cui il subappaltatore rientrasse – come \_\_\_\_\_ , in forza di quanto documentato e mai contestato - nel novero delle micro, delle piccole o delle medie imprese.

Né la pretesa della odierna attrice verso la convenuta può trovare limiti nell'assoggettamento della appaltatrice ad una procedura concorsuale e all'ammissione del credito al passivo; l'obbligo della stazione appaltante nei confronti del subappaltatore è infatti autonomo e concorrente rispetto a quello del sub appaltante

La domanda attrice va pertanto accolta e \_\_\_\_\_ PA condannata al pagamento della somma di € 5.446,57, oltre interessi moratori dal dì delle singole scadenze sino al soddisfo, a favore della \_\_\_\_\_ s.r.l.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

PQM

Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa,

Condanna la parte convenuta a corrispondere alla attrice la somma di euro 5.446,57, oltre interessi moratori dal dì delle singole scadenze sino al soddisfo

condanna la convenuta a rifondere alla attrice le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 250,00 per anticipazioni ed euro 3.000,00 per onorari oltre spese generali iva e cassa di legge;

Roma 3.10.2023

Il Giudice

Dr.ssa Elvira Bracciale